



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
di concerto con
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTI l'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, successivamente modificato dall'art. 20 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla Legge del 7 aprile 1995 n. 104 e il decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica del 27 Gennaio 1994 di autorizzazione del Commissario Liquidatore della cessata Cassa per il Mezzogiorno a costituire una società per azioni alla quale affidare in regime di concessione la gestione degli impianti idrici già detenuti dalla stessa Cassa;

VISTO il decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha costituito la Sogesid S.p.A. il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 che prevede che il Ministero delle Infrastrutture (già Ministero dei Lavori Pubblici) per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio nel settore idrico, da attuarsi in linea con la normativa in vigore, possa avvalersi della Sogesid S.p.A.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere alla trasformazione della SOGESID S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID S.p.A.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha indicato, nelle premesse, come la stessa Società "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 5 che prevede che “*le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti*”;

VISTO, altresì, l’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l’istituzione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017, aggiornata con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recante: “*Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTA la determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “*Nuova linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;

VISTE le Linee guida n. 7 recanti “*Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’articolo 192 del Decreto legislativo n. 50/2016*”, approvate con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTA la Convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A. stipulata in data 9 giugno 2020, ammessa dalla Corte dei conti alla registrazione il 25 giugno 2020 al n. 3046 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Sogesid S.p.A. stipulata in data 9 maggio 2022, prot. n. 4697;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2020, n. 190 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti*” per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2021, n. 115, ed in particolare l’articolo 15 che ha istituito l’Ufficio di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 dicembre 2021, n. 539 recante “*Direttiva concernente le attività di Sogesid S.p.A. per gli anni 2020-2021-2022*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale l’on. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro della transizione ecologica e il Sen. Matteo SALVINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l’on. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Sen. Matteo SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto della Sogesid S.p.A. che prevede che ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la Società produce oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO altresì, l’articolo 17 dello Statuto della Sogesid S.p.A. che prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, impartiscono annualmente all’Organo amministrativo della Società direttive in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta anche la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, società in house dei Ministeri vigilanti;

VISTA la Direttiva sul controllo analogo congiunto, adottata con decreto n. 235 del 16 giugno 2022 dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la successiva direttiva inter-direttoriale n. 111 del 25 ottobre 2022;

VISTA la nota prot. n. 44008 del 29 dicembre 2022, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha designato la dott.ssa Ilde Gaudiello;

VISTA la nota prot. 28425 del 30 dicembre 2022, con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha indicato quale componente il dott. Pietro Cucumile;

VISTA la nota prot. 3064 del 7 febbraio 2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha indicato quale Presidente, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Avv. Andrea Giordano, magistrato della Corte dei Conti;

RITENUTA la necessità di assicurare, nelle more della revisione della attuale disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo congiunto, l’immediata ricostituzione del Comitato in via transitoria, al fine di garantire la continuità del controllo, anche in relazione alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze in termini di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

DECRETA

Articolo 1

Comitato di controllo analogo congiunto

1. È ricostituito il Comitato di controllo analogo (di seguito “Comitato”) finalizzato a garantire il controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A. (di seguito “Società”) da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato esercita il controllo preventivo su:

- a) gli atti e i provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali;
- b) gli atti e i provvedimenti societari di pianificazione, anche allo scopo di verificare la congruenza dei programmi e dei piani della Società rispetto agli atti di indirizzo emanati dai Ministeri competenti, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto della Società;
- c) il Piano triennale contenente gli obiettivi determinati dalle direttive dei Ministeri vigilanti, comprensivo del Piano del fabbisogno del personale;
- d) il Piano delle assunzioni a qualsiasi titolo, la pianta organica, i provvedimenti programmatici relativi al reclutamento del personale, in conformità al disposto dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ovvero dall’articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo n. 165/2001, le assunzioni, la trasformazione dei rapporti di lavoro;
- e) i criteri di conferimento degli incarichi di consulenza e le relative fasce economiche;
- f) il budget economico e finanziario previsionale annuale;
- g) il bilancio consuntivo nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione prima di essere inviato all’Assemblea;
- h) i regolamenti di organizzazione e gli atti aventi natura regolamentare;
- i) la costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni in società;
- l) gli atti di straordinaria amministrazione;
- m) le convenzioni con i soggetti diversi dai Ministeri vigilanti;
- n) gli atti transattivi;
- o) l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- p) forme di indebitamento.

3. Gli atti di cui al comma 2 nonché le convenzioni con i Ministeri vigilanti, gli incarichi di consulenza e la documentazione concernente il raggiungimento degli obiettivi, sono comunque trasmessi al comitato, per informativa, successivamente alla loro adozione.

4. La Società è tenuta a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto e dalla normativa in materia di partecipazioni pubbliche, anticorruzione e trasparenza, fornendo la più ampia e tempestiva collaborazione, nonché tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dal Comitato. L’esercizio del controllo analogo congiunto non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione societaria.

Articolo 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è costituito da tre componenti ed è così composto:

- l’Avv. Andrea Giordano, magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra i due Ministeri;

- il Dott. Pietro Cucumile, dirigente di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzione di componente;
- la Dott.ssa Ilde Gaudiello, dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzione di componente;

2. I componenti del Comitato restano in carica per tre anni dalla data del presente decreto.

3. Lo svolgimento delle attività e delle funzioni di componente del Comitato non dà diritto a compenso, emolumento, indennità, gettone comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal componente esterno documentate e rendicontabili, che graverà, in parti uguali, sui competenti capitoli di spesa Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno dal Presidente, in occasione dell'approvazione dei bilanci, nonché ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, per l'esercizio delle attività di controllo in coerenza con il calendario e con le questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione.

2. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Nei casi d'urgenza il Presidente può integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti dandone comunicazione ai componenti con le medesime modalità previste per la convocazione.

3. Il Comitato si riunisce in presenza, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, o in modalità videoconferenza. Nel caso in cui la riunione debba svolgersi in modalità videoconferenza, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il necessario supporto tecnico.

4. Il Comitato redige al termine di ogni riunione un verbale che dà atto delle presenze, degli argomenti trattati, delle deliberazioni assunte e delle eventuali posizioni difformi. Copia del verbale viene inviato agli uffici di cui al comma 6.

5. La Società, mette tempestivamente a disposizione del Comitato tutte le informazioni e documenti necessari per l'espletamento delle attività proprie del Comitato. La Società è tenuta a fornire la più ampia e tempestiva collaborazione, nonché tutte le informazioni e i dati richiesti dal Comitato e ogni altra documentazione integrativa, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Il Comitato ha facoltà di sentire gli organi di amministrazione e il collegio sindacale della Società.

6. Il Comitato, ove riscontri omissioni, inadempienze o ritardi suscettibili di compromettere l'espletamento del controllo analogo congiunto, ne dà informazione scritta alla Divisione II "Coordinamento normativo e controllo enti e società vigilati" del Dipartimento generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'ambiente e dello sviluppo energetico, nonché all'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dall'articolo 15, comma 1, lett. c), del d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n.190, come modificato e integrato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115.

7. Il Comitato comunica alla Società ed agli uffici ministeriali di cui al comma 6 gli esiti dei controlli svolti entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni della Società, indicando anche le azioni necessarie e gli indirizzi da seguire in ordine alle modalità di gestione economica e finanziaria ai quali la Società dovrà attenersi; gli uffici ministeriali curano le attività

discendenti di competenza ministeriale in esito ai controlli del Comitato. Il Comitato comunica gli esiti del controllo sul bilancio preventivo nel termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

8 Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al precedente comma 6, per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di rispettiva competenza in base ai rispettivi atti organizzativi ministeriali.

9. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipino a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione e la valutazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

10. Ai fini dell'operatività del Comitato è istituito con successivo decreto interdipartimentale un Ufficio di segreteria composto da tre unità di personale appartenente ai ruoli dei Ministeri con funzioni di supporto, di cui due individuate dal Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed una dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Ufficio di segreteria, per lo svolgimento dei propri compiti, fra i quali la convocazione delle sedute, su indicazione del Presidente, non percepiscono alcun emolumento, rimborsi spese, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

Articolo 4 ***Disposizioni finali***

1. Il presente decreto sostituisce la direttiva adottata dal Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 giugno 2022, n. 235.
2. Il decreto del Ministero della Transizione Ecologica, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 25 ottobre 2022, n. 111, cessa di avere efficacia.
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Roma,

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
On.le Gilberto Pichetto Fratin

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sen. Matteo Salvini